



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute.

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante *Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del Governo*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTI in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 156, 159 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss.mm., che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il D.M. 85/Tra V del 12 febbraio 2007, recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori;

VISTO in particolare l'articolo 6 del D.M. n.16059 del 23 dicembre 2013, recante Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il D.M. n. 8077 del 10 novembre 2009 recante Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002, in particolare l'articolo 7 come modificato dal DM 16059 del 23 dicembre 2013;

CONSIDERATO che l'art. 29 del Regolamento (UE) 1308/2013, al paragrafo 1 prevede il finanziamento da parte dell'Unione di "programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157" in uno o più degli ambiti elencati nello stesso paragrafo;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, e per questo introduce innovazioni indicando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive;

CONSIDERATO che l'art. 154 del Regolamento (UE) 1308/2013 dispone:

a) al paragrafo 2 che "gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152”;

- b) *al paragrafo 3 che “le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo I, possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015”;*

RITENUTA la necessità di emanare disposizioni di indirizzo per l’attuazione del predetto regolamento, nonché l’opportunità di adottare un provvedimento che definisca i requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

RITENUTO necessario conformare le disposizioni nazionali alle finalità richiamate nello stesso articolo 29 e a che le attività delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento abbiano, quale finalità imprescindibile, la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2014;

DECRETA:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto ministeriale – di seguito indicato come Decreto – reca la disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni.
2. Ai fini del Decreto, si intende per:
 - a) “*Ministero*”: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) “*Regioni*”: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
 - c) “*Regione di riferimento*”: Regione dove la persona giuridica richiedente realizza il maggior valore di produzione o ha la maggiore base associativa qualora il riconoscimento avvenga in base al numero dei soci;
 - d) “*Organizzazioni di produttori*”: sono le persone giuridiche di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera a), b), e c) riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell’elenco nazionale di cui all’articolo 6, che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- e) “O.P.”: organizzazioni di produttori;
- f) “A.O.P.”: associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dall’articolo 5 del presente decreto;
- g) “Regolamento”: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- h) “*produzione commercializzata*”: è costituita, in sede di riconoscimento, dalla media del valore del prodotto commercializzato dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili; dall’anno di regime, il valore del prodotto commercializzato è ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P.;
- i) “*prodotto*”: olio di oliva e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell’Allegato I del Regolamento;
- j) “*produttore*”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche come definita dal Regolamento (UE) 1307/13, art 4, par. 1, lettera a);
- k) “*superficie agricola*”: qualsiasi superficie occupata, come coltura permanente, della specie *Olea europaea L.*, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 1307/2013;
- l) “*settore*”: il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del Regolamento;
- m) “*anno di regime*”: anno solare 2017, ovvero l’anno di riferimento per le attività di verifica e di controllo dei requisiti e dei parametri a base del riconoscimento.

Articolo 2

(Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola)

1. In attuazione degli articoli 152 e 159 e con le finalità, tra le altre, di cui all’articolo 29 e 169 del Regolamento, le Regioni riconoscono le O.P. del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
2. La richiesta di riconoscimento della O.P. è presentata alla “Regione di riferimento” che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza.
3. In attuazione degli articoli 156 e con le finalità, tra le altre, di cui all’articolo 29 e 169 del Regolamento, il Ministero riconosce le A.O.P. del settore dell’olio di oliva



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento della A.O.P. è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA.

Articolo 3

(Soggetti che possono richiedere il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola)

1. Le persone giuridiche che inoltrano la richiesta di riconoscimento come “organizzazione di produttori” devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti di cui alla parte VII dell'Allegato I del Regolamento, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del Codice civile;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
2. Ai fini del riconoscimento le predette persone giuridiche devono:
 - a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale;
 - b) dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto;
 - c) inserire nel proprio statuto i seguenti obblighi relativi ai propri soci:
 - i. applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.;
 - ii. aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P.;
 - iii. fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- iv. cedere e/o conferire, entro l'anno di regime, una quota non inferiore al 25% della propria produzione alla O.P. per la relativa commercializzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4, comma 1, lettera e);
- d) inserire nel proprio statuto le ulteriori disposizioni elencate all'art. 153 paragrafo 2, del Regolamento;
- e) perseguire come finalità principale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti;
- f) l'O.P. può perseguire inoltre gli altri obiettivi indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 152 del Regolamento; nonché altre attività coerenti con le misure di cui al Regolamento (CE) 611/2014, articolo 3.
3. Un soggetto che non sia un produttore può essere ammesso come socio di una O.P., ma i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P. e non possono assumere cariche sociali. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.
4. Non possono aderire ad una Organizzazione di produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P.. Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate tra le parti, le cui modalità procedurali saranno esplicitate nelle Linee guida di cui all'articolo 11.
5. La durata minima dell'adesione di un produttore a una OP non può essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso di presentazione di un *programma di sostegno* nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P.
6. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'O.P. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.
7. Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una O.P.

Articolo 4



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

(Requisiti per il riconoscimento delle O.P.)

1. Le Regioni riconoscono quali “organizzazioni di produttori” quelle società che:
 - a) assumono le forme giuridiche di cui al comma 1, articolo 3 del Decreto;
 - b) hanno una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
 - c) perseguono in modo prioritario le finalità di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 del presente Decreto;
 - d) si impegnano a documentare, dall’anno di regime, che più del 50% (cinquantapercento) del valore annuale della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale. Tale impegno può essere derogato ed eventualmente regolamentato nelle Linee guida di cui al successivo articolo 11, in caso di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche o calamità naturali che comportino una riduzione della produzione annuale pari o superiore al 30% rispetto alla media regionale dei precedenti quattro anni;
 - e) dimostrino l’impegno formale dei propri soci a cedere e/o conferire, entro l’anno di regime, una quota non inferiore al 25% (venticinquepercento) della propria produzione alla O.P. per la relativa commercializzazione. Tale impegno può essere derogato ed eventualmente regolamentato nelle già citate Linee guida:
 - i. in caso di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche o calamità naturali che comportino una riduzione della produzione annuale pari o superiore al 30% rispetto alla media regionale dei precedenti quattro anni;
 - ii. per i piccoli produttori di cui al comma 3, dell’articolo 7 del D.M. n. 8077 del 10 novembre 2009, come modificato dall’articolo 8 del D.M. n. 16059 del 23 dicembre 2013 ovvero per aziende olivicole non superiori a ettari 1 (uno) come rilevato dal fascicolo aziendale;
 - f) dimostrano di possedere i requisiti indicati nella tabella seguente:
 - i. il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati, deve essere almeno pari ai valori indicati nella successiva Tabella 1 oppure deve essere almeno pari al 5% del numero dei produttori della Regione di riferimento; in alternativa le sole Regioni Puglia e Calabria possono adottare come requisito una disponibilità di superficie olivetata in capo ai soci cedenti e/o conferenti non inferiore a 2500 ettari con almeno 100 soci;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- ii. il valore della *produzione commercializzata* proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P. deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnici per il riconoscimento delle O.P. del settore olio di oliva

Regioni	Numero minimo di produttori (n.ro)	Superfici minime in capo ai soci produttori (ettari)	Valore minimo della produzione commercializzata proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P. (euro)
Puglia Calabria	1000 o 5% dei produttori regionali	2500, con almeno 100 soci	€750.000,00
Sicilia Toscana Campania Lazio Abruzzo	250 o 5% dei produttori regionali	=====	€500.000,00
Altre Regioni	100 o 5% dei produttori regionali	=====	€200.000,00

- iii. i parametri minimi per le O.P. che operano in modo esclusivo nel settore olive da tavola sono i seguenti: 30 unità con almeno 50 ettari di superficie olivetata ed un fatturato minimo non inferiore a 200.000 euro.
2. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i parametri di cui al comma precedente, informandone il Ministero.
 3. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna di queste persone giuridiche.
 4. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.
 5. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso i dati e il fascicolo aziendale del SIAN.
 6. In deroga ai requisiti previsti nel precedente comma 1, lettera f), e solamente fino all'anno di regime, per poter accedere al I° programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento, il riconoscimento può essere attribuito sulla base del solo parametro di cui al punto *i.* della lettera f).
 7. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell'articolo



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

26 del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento fino all'anno di regime.

8. Decorso il termine di cui al precedente comma 7, le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività di cui al presente articolo, per continuare ad avere il riconoscimento come O.P.
9. Le associazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute con norme varate in attuazione del Regolamento (CE) 2200/1996, del Regolamento (CE) 865/2004, del Regolamento (CE) 1234/2007 e del Regolamento (CE) 867/2008, o che hanno beneficiato di un finanziamento dei programmi di attività in attuazione dei predetti Regolamenti sono considerate riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento alle seguenti condizioni:
 - a) assunzione di una delle forme giuridiche di cui al comma 1, articolo 3 del Decreto entro la data del 15 gennaio 2015;
 - b) conformità dello Statuto rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento e dal Decreto entro la data del 15 gennaio 2015;
 - c) adeguamento ai requisiti e ai parametri di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del Decreto entro l'anno di regime.
10. Le aggregazioni di associazioni e di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute ai sensi della normativa unionale e nazionale pre-vigente al Regolamento (UE) 1308/2013 sono considerate riconosciute quali Associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 156 del Regolamento alle seguenti condizioni:
 - a) inoltro di specifica richiesta;
 - b) possedere i requisiti indicati nel successivo articolo 5.
11. Le O.P. che perdono il riconoscimento per mancato rispetto dei requisiti e dei parametri di cui al presente articolo sono escluse dai successivi programmi triennali di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento.

Articolo 5

(Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.)

1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori sono i seguenti:
 - a) assumere una delle forme giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - b) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) avere una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 Regioni;
 - d) presenza nello statuto delle prescrizioni minime di cui all'articolo 153 del Regolamento.
2. Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una AOP. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P..
 3. Una O.P. può aderire a una sola A.O.P. di settore.
 4. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione di una O.P., oltre a:
 - a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
 - b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
 - c) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.
 5. Alle A.O.P. si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 4,5,6,7 e 8 dell'articolo 3 del Decreto.

Articolo 6

(Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.)

1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.
2. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori, anche in attuazione dell'articolo 6 del DM 16059 del 23 dicembre 2013, provvederanno ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P., facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle O.P.

Articolo 7

(Le procedure di verifica per il riconoscimento)

1. L'istruttoria delle richieste di riconoscimento è svolta entro quattro mesi dalla data di presentazione della stessa in conformità al Decreto e alle Linee guida di cui



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

all'articolo 11 del Decreto. La concessione o il rifiuto del riconoscimento è comunicato alla O.P. e/o A.O.P. ed è notificato, da parte del Ministero, alla Commissione dell'Unione Europea entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle OP sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci. Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:
 - a) i parametri di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4;
 - b) il rispetto del criterio di prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
 - c) la conformità dello statuto al regolamento e al Decreto.
3. In caso di O.P. con soci in più Regioni, la Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
4. La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Articolo 8

(Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri)

1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute con cadenza almeno biennale fino al 2018, comunicando gli esiti al Ministero.
2. Successivamente le verifiche previste al precedente comma 1 possono essere effettuate anche con cadenza triennale per ogni O.P. riconosciuta.
3. Quando il controllo amministrativo è mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme specifiche.
4. Le Linee guida di cui all'articolo 11 del Decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi sulla base della quale analisi il piano dei controlli può essere maggiormente specifico.
5. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le O.P. devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida.
6. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute è effettuata con cadenza triennale, fatto salve specifiche esigenze.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 9

(Revoca e/o sospensione del riconoscimento)

1. Le Regioni procedono, previa diffida, alla revoca del riconoscimento della O.P., nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più requisiti previsti all'articolo 3 e 4 del Decreto;
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 2, lettera c) del Decreto;
 - c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;
 - d) mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 8, comma 4.
2. Il Ministero procede alla revoca del riconoscimento delle A.O.P., nei seguenti casi:
 - a) perdita, in capo alla A.O.P., di uno o più dei requisiti previsti all'articolo 5 del Decreto;
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie;
 - c) inadempienza e mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo.
3. Il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. può essere sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento. In questo caso l'Autorità competente invia alla O.P. o alla A.O.P. interessata una formale comunicazione con le misure correttive da adottare.
4. Le Linee guida di cui all'articolo 11 del Decreto potranno indicare procedure maggiormente analitiche, nonché adottare adeguate misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento, anche recependo le indicazioni di eventuali atti delegati previsti alla lettera c), comma 1, dell'articolo 173 del Regolamento.
5. Gli esiti dei controlli relativi alla produzione commercializzata dalla O.P., riferiti all'anno di regime, avranno efficacia per l'approvazione del successivo programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento.

Articolo 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, si provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, concordate tra il Ministero e le Regioni, espresse come Linee Guida, saranno adottate con successiva circolare.
2. Può essere effettuato il riconoscimento anche per un solo prodotto o per una tipologia merceologica quando legata a prodotti di regimi di qualità o di prodotti di sistemi di qualità comunitari o nazionali.
3. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Le Linee guida possono prevedere una specifica regolamentazione dei tempi di attuazione di alcune procedure per quelle O.P. o A.O.P. chiamate ad adeguarsi nei termini di cui al Decreto.
5. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali. (www.politicheagricole.it).

Roma, 24 novembre 2011

FIRMATO

Maurizio Martina